Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 100

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 2 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1949



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI STRAORDINARI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 aprile 1949, n. 161.

**Devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le controversie derivanti dall'applicazione delle norme relative alle assicurazioni sociali e agli infortuni in agricoltura, che erano state proposte, prima dell'entrata in vigore del Codice di procedura civile, davanti le Commissioni previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dagli articoli 14 e 15 del regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, sono devolute alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 2.

I giudizi per le controversie indicate nell'articolo precedente, che alla data d'entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni di prima istanza e le Commissioni compartimentali arbitrali, possono essere riassunti davanti il tribunale competente a cura della parte più diligente con atto notificato all'altra parte, che deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale davanti al quale si deve comparire;

2) il nome delle parti;

3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio;

4) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'art. 166 del Codice di procedura civile.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione trasmette il fascicolo degli atti del procedimento alla cancelleria del tribunale.

Se la riassunzione del giudizio davanti il tribunale non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione si estingue.

Art. 3.

I giudizi per le controversie indicate nell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano pendenti davanti le Commissioni centrali, possono essere riassunti davanti la Corte suprema di cassazione a cura della parte più diligente con ricorso, diretto alla Corte, sottoscritto a norma dell'art. 365 del Codice di procedura civile e notificato all'altra parte, che deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) l'indicazione della decisione impugnata;

3) il richiamo del ricorso alla Commissione centrale.

Il ricorso riassuntivo deve essere depositato nella cancelleria della Corte suprema di cassazione, a pena d'improcedibilità, nel termine di venti giorni dalla notificazione, insieme alla procura speciale, se questa è conferita con atto separato, e alla richiesta di trasmissione di cui al comma successivo.

Su richiesta della parte, la segreteria della Commissione centrale trasmette la decisione impugnata, il ricorso contro la medesima e gli atti del procedimento alla cancelleria della Corte suprema di cassazione. Tale richiesta è restituita dalla segreteria al richiedente munita di visto per essere depositata insieme al ricorso riassuntivo.

Se la riassunzione del giudizio davanti la Corte suprema di cassazione non avviene entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento davanti la Commissione centrale si estingue.

Art. 4.

Le decisioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state pronunziate sulle controversie indicate nell'art. 1 dalle Commissioni di prima istanza e dalle Commissioni compartimentali arbitrali e rispetto alle quali non sia ancora decorso, alla data predetta, il termine per ricorrere alle Commissioni centrali, sono soggette al ricorso per cassazione in conformità alle norme del Codice di procedura civile. Se alla data di entrata in vigore della presente legge la decisione sia stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione decorre dalla data predetta.

Art. 5.

La Corte suprema di cassazione, se nelle ipotesi previste negli articoli 3 e 4 della presente legge accoglie il ricorso, rinvia la causa al tribunale competente a conoscere della controversia, che deve essere indicato nella sentenza della Corte suprema di cassazione. La sentenza pronunziata nel giudizio di rinvio non è soggetta ad appello.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 marzo 1949.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1949.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 12 della legge 24 maggio 1937, n. 817;

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 624;

Ritenuto doversi procedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per il 1949;

Vista la nota 2 marzo 1949, n. 112857, con cui il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — I.G.F. designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Aldo Contino e quale rappresentante supplente il dott. Salvatore Urzì;

Vista la nota 21 marzo 1949, n. 19638/86, con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale designa quale suo rappresentante effettivo il dott. Carmelo Sancetta e quale suo rappresentante supplente il dott. Rosario Purpura;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) per l'anno 1949 è costituito come appresso:

rag. Silvio Giove, membro effettivo e rag. Antonio Gualdi, membro supplente designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dott. Aldo Contino, membro effettivo e dott. Salvatore Urzì, membro supplente designati dal Ministero del tesoro;

dott. Carmelo Sancetta, membro effettivo e dottor Rosario Purpura, membro supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

(1537)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1949.

**Importazione temporanea di lane, peli e stracci, per la fabbricazione di manufatti, e di juta per la fabbricazione di tappeti da pavimento.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita per la durata di mesi sei, a decorrere dal 28 aprile 1949, la importazione temporanea di:

*a*) lana naturale sudicia o lavata, lana pettinata, cascami di lana, pelo di capra o di cammello, ed ogni altro pelo animale classificabile come lana, per essere sottoposti a qualsiasi lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie;

*b*) stracci di lana, di cotone e misti, per essere sottoposti a sfilacciatura ed a qualsiasi ulteriore lavorazione o trasformazione in manufatti, anche misti, e in confezioni di ogni specie;

*c*) juta per la fabbricazione di tappeti da pavimento, anche misti.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea e il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 aprile 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1949*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 211.* — BENNATI

(1565)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1949.

**Importazione temporanea di cellulosa per la fabbricazione di fibre artificiali e relativi manufatti, e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio e relativi manufatti.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, a decorrere dal 28 aprile 1949, la importazione temporanea di cellulosa per la fabbricazione di fibre artificiali e relativi manufatti, e di linters di cotone, greggi o candeggiati, per la fabbricazione di fibre artificiali al cuprammonio e loro manufatti.

Art. 2.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi cento e mesi sei.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 aprile 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 209.* — BENNATI

(1564)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1949.

**Esportazione temporanea di pellicole cinematografiche a colori per lo sviluppo e la stampa; nonchè di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per lo sviluppo.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto-legge 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 16 febbraio 1949;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di mesi sei, la esportazione temporanea di:

*a*) pellicole cinematografiche a colori Kodakrome a 8, 16 e 35 mm., riproducenti vedute panoramiche girate in Italia da turisti, per lo sviluppo e la stampa;

*b*) pellicole cinematografiche invertibili a colori e pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto.

Art. 2.

Le pellicole sviluppate dovranno essere reimportate entro sei mesi dalla esportazione temporanea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore nel giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1949

*Il Ministro per le finanze*
VANONI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
BERTONE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1949*
*Registro Finanze n. 5, foglio n. 210.* — BENNATI

(1563)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1949.

**Modificazioni allo statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 28 marzo 1941, 24 agosto 1942 e con decreti Ministeriali 31 ottobre 1945, 26 dicembre 1945 e 22 giugno 1946;

Vista la deliberazione in data 14 aprile 1949 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la conseguente modificazione dell'art. 6 dello statuto della banca medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 6 dello statuto del Credito italiano, banca di interesse nazionale, con sede in Genova, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 1.750.000.000, diviso in n. 3.500.000 azioni da L. 500 cadauna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1949

*Il Ministro*: PELLA

(1562)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1949.

**Modificazioni allo statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale, con sede in Milano.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale, con sede in Milano, approvato con decreto del Capo del Governo in data 7 ottobre 1936, e successivamente modificato con decreti dello stesso Capo del Governo in data 8 maggio 1939, 24 agosto 1942 e con decreto Ministeriale 15 marzo 1946;

Vista la deliberazione in data 9 aprile 1949 dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della predetta Banca, concernente l'aumento del capitale sociale e la conseguente modificazione dell'art. 6 dello statuto della Banca medesima;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 6 dello statuto della Banca commerciale italiana, banca di interesse nazionale, con sede in Milano, è modificato come segue:

« Il capitale sociale è di L. 2.450.000.000 ed è rappresentato da n. 4.900.000 azioni del valore nominale di L. 500 cadauna. Esso può essere aumentato per deliberazione dell'assemblea ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1949

*Il Ministro*: PELLA

(1561)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

| | |
|---|---|
| Dollaro U.S.A. | L. 575 |
| Franco svizzero | » 141 |

(1599)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli

Con decreto Ministeriale 18 marzo 1949, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli, approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1947, è prorogato a tutto il 22 marzo 1951.

(1485)

### Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sori

Con decreto Ministeriale 20 marzo 1949, l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sori, approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1947, è prorogata a tutto il 22 marzo 1959.

(1487)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): serie 32, n. 364, del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Melchiorre fu Aniello, n. 365 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antimo fu Aniello, n. 366 del capitale nominale di L. 2000, intestato a Russo Antonia fu Aniello, tutti minori sotto la patria potestà della madre Flagiello Filomena vedova Russo, domiciliata a Sant'Antimo, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 18 febbraio 1949

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(703)

### Diffida per smarrimento del secondo mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Consolidato 3,50 % (1906), n. 454494 di annue L. 45,50, intestato a Pellegrini Desiderio fu Luigi, domiciliato a Giglio Isola (Grosseto), ed ipotecato a favore dell'Amministrazione delle poste per la cauzione dovuta da Pellegrini Cesare fu Luigi quale contabile pel servizio postale e telegrafico.

Poichè il detto certificato è mancante del secondo mezzo foglio già usato per la riscossione degli interessi semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione ai sensi dell'articolo 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con regio decreto-legge 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 18 febbraio 1949

*Il direttore generale*: DE LIGUORO

(704)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 83

### CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

### Cambi di chiusura del 30 aprile 1949

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 575 — | 141 — |
| » Firenze | 575 — | 141 — |
| » Genova | 575 — | 141 — |
| » Milano | 575 — | 141 — |
| » Napoli | 575 — | 141 — |
| » Roma | 575 — | 141,50 |
| » Torino | 575 — | 141 — |
| » Trieste | 575 — | 141 — |
| » Venezia | 575 — | 141 — |

### Media dei titoli del 30 aprile 1949

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 77,625 |
| Id. 3,50 % 1902 | 72,40 |
| Id. 3 % lordo | 53,40 |
| Id. 5 % 1935 | 99,40 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 75,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 75,10 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,125 |
| Id. 5 % 1936 | 95,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950) | 99,975 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 99,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 99,90 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,95 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100,50 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 98,025 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,20 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L 575 — |
| 1 franco svizzero | » 141 — |

### Cambi di compensazione del 30 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 13,12 | per franco belga |
| Danimarca | » 72,98 | » corona danese |
| Francia | » 1,80 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 70,57 | » corona norvegese |
| Spagna (c/globale nuovo e c/B) | » 31,96 | » peseta |
| Svezia (c/speciale) | » 159,94 | » corona svedese |
| Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari) | » 142,50 | » franco svizzero |

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

*Ufficio Italiano dei Cambi*

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Nomina dei vincitori del concorso a sei posti di referendario del Consiglio di Stato (grado 6°, gruppo A)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1949, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso a sei posti di referendario del Consiglio di Stato, di cui ai decreti Presidenziali 24 marzo 1948 e 12 febbraio 1949;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2385, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I dottori Tozzi Osvaldo, giudice; Scotto Ignazio, giudice; Mezzanotte Antonio, giudice; De Capua Andrea, giudice; Daniele Nicola, capo sezione del Ministero della pubblica istruzione e Granito Fernando, giudice, sono nominati, nello stesso ordine, a decorrere dal 16 marzo 1949, referendari del Consiglio di Stato (grado 6°, gruppo *A*).

Ai predetti sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di lire trecentocinquemila (L. 305.000) oltre l'indennità di carovita e le altre competenze, spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1949

EINAUDI

DE GASPERI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile* 1949
*Registro Presidenza n.* 24, *foglio n.* 397. — FERRARI

(1555)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Concorso, per titoli ed esami, a quattrocentocinquanta posti di ragioniere aggiunto, grado 11° di gruppo B di 1ª categoria, nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 aprile 1940, n. 288;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 619;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 28756/12106 del 10 dicembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattrocentocinquanta posti di ragioniere aggiunto ed assimilati grado 11°, del ruolo di gruppo *B* di 1ª categoria, riservato agli impiegati di ruolo di 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè agli impiegati civili dei ruoli di gruppo *C* delle altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 12°.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di licenza da istituto medio di 2° grado o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai sensi della lettera *b*) dell'articolo 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 3.

Nei confronti degli aspiranti si prescinde dal limite di età, ai sensi del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Servizio 2° - Divisione 1ª Ufficio concorsi, e corredate dei documenti relativi, dovranno essere consegnate o spedite al suddetto Ministero nel termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti appartenenti all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno presentare le domande documentate, nel predetto termine di giorni sessanta, alle Direzioni provinciali e, per l'Amministrazione centrale, ai servizi ed uffici autonomi, da cui dipendono, che le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero, esprimendo per ciascun concorrente, il proprio parere circa l'ammissibilità al concorso.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere l'indicazione del cognome, data e luogo di nascita dei concorrenti, del loro preciso domicilio o recapito, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Nelle domande gli aspiranti dovranno inoltre, indicare quale dei due programmi di esame, indicati negli allegati *A* e *B* (amministrativo o tecnico), intendano sostenere.

Delle domande che per qualsiasi causa, anche indipendente dalla volontà dei concorrenti non siano presentate o spedite nel predetto termine di giorni sessanta e di quelle insufficientemente documentate non sarà tenuto conto ed i richiedenti non saranno ammessi al concorso.

E' fatta salva ai candidati che saranno ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere la prova stessa, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli di preferenza e di precedenza.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

*a*) titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto (originale, o copia autentica debitamente legalizzata, o certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, debitamente legalizzato);

*b*) certificato, debitamente legalizzato, con l'indicazione dei voti riportati nelle singole materie di esame, se già non risultino dal documento di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) altri eventuali titoli di studio, certificati di esami sostenuti o di servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato e, comunque, altri titoli, che i candidati ritengano opportuno produrre ai fini del concorso;

*d*) copia dello stato matricolare civile (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari), rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

*e*) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (L. 40 primo foglio e L. 32 intercalari) per coloro che abbiano prestato servizio militare ed, in caso negativo, certificato, su carta da bollo da L. 24, di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva con la prescritta legalizzazione.

I documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) non sono richiesti per i candidati che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

*f*) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, per gli aspiranti coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole;

*g*) documenti attestanti l'eventuale possesso di requisiti, che costituiscono titoli di preferenza e di precedenza nella graduatoria: ex combattenti, partigiani combattenti, reduci dalla deportazione o dall'internamento, profughi dei territori di confine e profughi d'Africa, mutilati ed invalidi di guerra, o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra, feriti di guerra, decorati al valor militare od in possesso di altra attestazione speciale per merito di guerra, orfani di guerra o per la lotta di liberazione o di caduti civili per fatti di guerra, madri, vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, dei caduti per gli stessi motivi, figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra.

I concorrenti, che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno, possono avvalersi, per la documentazione, delle agevolazioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera *g*) del precedente art. 5 dovrà essere comprovato nei modi indicati nei successivi comma del presente articolo.

I candidati ex combattenti dovranno produrre, oltre la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalle competenti autorità militari, ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici con l'aver partecipato ad operazioni di guerra.

A norma del decreto legislativo 25 giugno 1945, n. 13, dal beneficio suddetto sono esclusi i combattenti della guerra civile di Spagna.

I decorati con medaglia o croce al valor militare, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione.

I reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, con l'esito della discriminazione.

La qualità di reduce dalla deportazione o dall'internamento dovrà risultare da un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dei territori di confine ed i profughi d'Africa, a cui sono estesi i benefici in favore dei reduci, giusta il decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 ed il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante un'attestazione, su carta da bollo da L. 24, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, gli altri mediante una dichiarazione, su carta da bollo da L. 32, rilasciata dal Ministero dell'Africa italiana, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I partigiani combattenti ed i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, dovranno comprovare il possesso di tali qualifiche con l'esibizione dell'originale o di copia autentica del diploma rilasciato dalle Commissioni competenti, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I mutilati ed invalidi di guerra o per fatti di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante un'attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra, ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri mediante uno dei documenti di cui ai due precedenti comma, intestato al nome del padre.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 7.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, il libretto ferroviario o la tessera postale di riconoscimento.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un magistrato del Consiglio di Stato di grado non inferiore al 5°, presidente, di due professori di scuole medie superiori e di due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di grado non inferiore al 6°, membri.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale, in base ai programmi annessi al presente decreto (alleg. *A* e *B*).

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; essa disporrà al riguardo complessivamente di dieci punti.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto riportato in quella orale e di quello ottenuto per i titoli presentati.

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori sarà approvata con decreto Ministeriale, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso, che senza giustificato motivo, a giudizio dell'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine e nella residenza loro assegnata, saranno considerati rinunziatari, senza bisogno di diffida, e i loro posti verranno assegnati ai candidati idonei che seguono nella graduatoria i vincitori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1949

*Il Ministro*: JERVOLINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1949*
*Registro Poste n. 10, foglio n. 158.* — MANZELLA

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

*Prove scritte:*

1. — *a)* Computisteria: Sistemi di misure. Sistemi monetari e parità monetarie. Costi e ricavi mercantili. Interesse semplice. Sconto semplice, commerciale e razionale. Cambiale. Assegno. Vaglia. Cambi. Conti correnti. Fondi pubblici e privati.

*b)* Ragioneria: Concetti generali. Capitale. Inventario. Gestione economica. Scritture. Bilanci. Società commerciali. Nozioni generali sulle diverse imprese. Aziende pubbliche.

2. — Nozioni di diritto amministrativo.

3. — Nozioni di scienza delle finanze.

*Prova orale:* oltre le materie delle prove scritte:

1. — Nozioni di diritto civile.

2. — Nozioni di contabilità generale dello Stato.

3. — Nozioni di statistica.

4. — Elementi di legislazione postale e delle telecomunicazioni.

---

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA TECNICO

*Prove scritte:*

1. — Matematica: Equazioni e sistemi di 1° e 2° grado. Problemi relativi con applicazioni geometriche. Trigonometria piana. Logaritmi. Uso delle tavole logaritmiche e trigonometriche e del regolo calcolatore.

2. — Fisica:

*a)* Meccanica: Moto rettilineo, uniforme ed uniformemente vario. Moto circolare uniforme. Composizione e decomposizione di forze. Equilibrio. Momenti statici e di inerzia. Centri di gravità. Leggi fondamentali della dinamica. Massa. Lavoro ed energia. Potenza. Principio della conservazione dell'energia. Unità di misura, di forza, di lavoro e di potenza.

*b)* Termologia: Calore e temperatura. Loro misura. Calore specifico. Trasmissione del calore. Cambiamento di stato dei corpi. Equivalente meccanico della caloria.

*c)* Acustica: Caratteri distintivi dei suoni. Produzione e propagazione dei suoni.

*d)* Ottica: Sorgenti luminose. Riflessione e rifrazione della luce. Specchi e lenti.

3. — Uno dei due temi sui seguenti argomenti, a scelta del candidato:

*a)* Costruzioni: Nozioni fondamentali sulla resistenza dei materiali. Limite elastico. Carico di sicurezza. Studio elementare delle sollecitazioni a compressione e flessione. Calcolo di travi staticamente determinate, di pilastri e di pali in ferro, legno e cemento armato. Nozioni fondamentali sulle costruzioni in muratura. Vari tipi di fondazioni. Uso dei principali strumenti topografici. Squadro, livelli, tacheometri.

*b)* Telegrafia e telefonia: Circuiti a corrente continua. Amperaggio. Voltaggio. Resistenze in serie e derivazione. Pile. Effetti magnetici e termini della corrente elettrica. Induttanza. Capacità. Nozioni fondamentali sulle correnti alternate. Principi di funzionamento degli apparati Morse, Hughes, Baudot e telescrivente. Cenni sugli apparati telefonici a commutazione manuale e automatica. Impianti di energia per le centrali telegrafiche e telefoniche.

Ciascuna delle tre prove scritte consterà di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed un'applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

*Prova orale:*

Le stesse materie delle prove scritte, più nozioni di contabilità generale dello Stato.

Visto, *il Ministro:* JERVOLINO

(1556)

---

# PREFETTURA DI MODENA

## Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario direttore del macello di Modena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del macello di Modena, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 14 ottobre 1948;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formata:

1) prof. dott. Setti Carlo con punti 162,21/200
2) dott. Bianchi Edoardo » 140,28/200
3) dott. Fontana Giacomo » 128,56/200

Modena, addì 16 aprile 1949

*Il prefetto:* LAURA

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto n. 12561 Div. 3/San. in data 16 aprile 1949, col quale viene approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario direttore del macello di Modena;

Decreta:

Il prof. dott. Setti Carlo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario direttore del macello di Modena.

Il sindaco del comune di Modena è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Modena, addì 16 aprile 1949

*Il prefetto:* LAURA

(1524)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.